

INCONTRI di FORMAZIONE sul  
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

# Il docente per il sostegno nel processo di inclusione scolastica

Adele Ghignatti  
3 novembre 2016

# Le richieste 1

Il corso potrà occuparsi di:

- Ruolo docente sostegno
- Rapporti tra docenti curricolari e di sostegno per PEI, condivisione, corresponsabilità (in tutti gli ordini di scuola)
- Tempistiche burocratiche
- Stesura/elaborazione del PEI e problematiche correlate
- Organizzare le attività di raccordo con la classe

# le richieste 2

Probabilmente non saremo in grado di dare risposta a:

- problema contingente
- precarietà
- mancanza di strumenti didattici e informatici adeguati
- Il problema del burn out

Forse il corso potrà fornire qualche consiglio per affrontare al meglio la questione

# le richieste 3

Certamente non ci saranno risposte ma indicazioni su:

- metodologie, didattiche, gestione relazionale per tipologie particolari (autismo, ADHD, DSA ecc.)
- come gestire i comportamenti-problema
- rapportarsi e lavorare con studenti con disabilità grave, soprattutto rimanendo in classe
- strategie/procedure didattiche per il sostegno
- responsabilità dei docenti (di sostegno e non)
- compilare i registri...
- avere momenti di confronto con chi svolge il tuo stesso lavoro

L'inclusione degli alunni con disabilità è un processo complesso, in cui interagiscono numerose figure e le istituzioni

Chi agisce direttamente

Chi lavora in seconda  
linea

Nella scuola

alunno/a con disabilità  
compagni  
docenti  
assistente  
collaboratore scolastico

dirigente scolastico  
GLH d'istituto  
commissioni  
collegio docenti  
consiglio d'istituto

Fuori la scuola

genitori  
ATS-ASST  
Personale del Comune  
volontariato

Altre scuole  
GLIP, GLIR, GLH e CTRH  
USR e MIUR  
Enti locali  
Associazioni

# L'ecosistema educativo ha al suo centro

Chi agisce direttamente

Nella scuola

alunno/a con disabilità  
compagni  
docenti  
assistente  
collaboratore scolastico

# l'alunna/o con disabilità e i compagni

Alunni, tutti, soggetti attivi del proprio apprendimento: costruzione attiva della conoscenza, "esercizio" di capacità decisionali anche minime, assunzione di responsabilità.

Ruolo strategico dei compagni di classe: sono loro la vera risorsa per l'integrazione presente nella scuola; si verifica uno scambio di stimoli verso la maturazione di competenze.

Il processo è più efficace se viene perseguito in modo consapevole attraverso la programmazione collegiale delle attività che abbiano come finalità esplicita:

- la crescita della coesione e dell'appartenenza di gruppo
- la riflessione comune sui processi in atto
- la previsione di segmenti di partecipazione alla progettazione dei propri percorsi formativi anche molto piccoli, adeguati alle capacità di ciascuno

# Docenti: curricolari e di sostegno

Due dei protagonisti di questa scena che però non hanno sempre rapporti idilliaci.

Partiamo dal concreto considerando quali siano le loro caratteristiche e quali compiti abbiano.

In comune hanno:

- un profilo professionale definito dal Contratto attualmente in vigore e
- alcuni elementi che li rendono diversi che derivano dalle diverse norme.

I docenti sono inoltre molto diversi nei vari ordini di scuola per preparazione, cultura professionale, tradizioni, ma anche, immagine sociale e naturalmente l'immagine di sé.



# Il Contratto Nazionale di Lavoro

traccia del docente un profilo complesso.

Il docente è chiamato ad essere consapevole dell'importanza del proprio compito anche a

livello sociale poiché si parla di insegnante e di educatore.

Ha dunque compiti :

- prettamente professionali,
- ma anche di cura delle relazioni sia nella scuola che con l'extrascuola (famiglia, territorio).

La scuola è un contesto protetto in cui sperimentare

- la convivenza tra diversi,
- il rispetto dei diritti e dei doveri di cittadinanza,
- il valore dell'impegno,
- il gusto del conoscere,
- la frustrazione e la gratificazione.

# Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL relativo al personale del Comparto Scuola (è quello del 2006-2009, non più modificato se non per gli aspetti economici)

## Art. 27 - Profilo Professionale Docente

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

## Art. 26 – Funzione docente

1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

3.

In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell'offerta formativa,

adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline.

Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.

# Il docente per le attività di sostegno

Legge 517/77:

prevede la prestazione di insegnanti specializzati; il legislatore ritiene che la presenza di bambini handicappati a scuola esiga una revisione dei tradizionali paradigmi didattici e organizzativi. Si inizia a puntualizzare la pari dignità...

“...Si noti che la legge non parla di “insegnanti di sostegno”, ma di “forme particolari di sostegno” di vario tipo e di diversa competenza. La locuzione “insegnanti di sostegno” è ormai così invalsa nell’uso comune che si può anche accettarla ufficialmente. Quello che bisogna invece evitare è che i suoi compiti siano interpretati in modo riduttivo e cioè in sottordine all’insegnante di classe, come purtroppo sta avvenendo in qualche caso. L’insegnante di sostegno deve quindi essere pienamente coinvolto nella programmazione educativa e partecipare a pari titolo all’elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei consigli e dei collegi dei docenti. La legge per questa funzione parla di “insegnanti specializzati”...”

Viene ancor meglio chiarito nelle **Linee guida 2009, paragrafo 2.4:**

“Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari”

**Legge 104/92**, art. 13 comma 3:

“Nelle scuole di ogni ordine e grado...sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”;

comma 6:

“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, di classe e collegi docenti”

D.M. 24/4/86 e 14/6/88:

definisce i Programmi dei corsi biennali di specializzazione, delineando così la figura e i compiti del docente specializzato per il sostegno (d D.M. 226/95 o O.M.227/95).

Le ultime indicazioni nelle **“Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 2009** “ ...Il docente assegnato alle attività di sostegno.

L’assegnazione dell’insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94 (art. 127) rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. ...oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di classe affinché l’iter formativo previsto per l’alunno possa continuare anche in sua assenza.

La presenza nella scuola dell’insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta quindi...attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l’effettivo raggiungimento dell’integrazione.” (paragrafo 2.5)

Per il docente il lessico si modifica in misura significativa (come anche per l'alunno):

- nel 1979 si assume la locuzione "insegnanti di sostegno";
- dal 1988 si parla di docenti "specializzati per il sostegno"
- nelle **Linee guida del 2009** si utilizzano i termini "docente assegnato alle attività di sostegno", non facendo più menzione alcuna della specializzazione.

Le norme rispecchiano la situazione di una figura professionale che non ha mai avuto una definizione (normativa) chiara (il CCNL non ne fa cenno), si tratta di un gruppo di docenti che ha forte identità professionale e forte senso di appartenenza, ciò è reso possibile anche dal fatto che si tratta di insegnanti con un surplus di formazione -che fino ad ora ha fatto la differenza-. Rispetto all'interrogativo legittimo su cosa riservi il futuro in merito si può sintetizzare che la questione è più che mai aperta.

Il rapporto tra docenti curricolari e di sostegno è ancora uno dei punti deboli del processo di inclusione, le Linee guida del 2009 infatti danno molta rilevanza alla corresponsabilità dei docenti: "...non si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si avvera una corresponsabilità educativa diffusa e non si possiede una competenza didattica adeguata ..."

(Terza parte Linee guida, Punto 2)



Nel DPR del 1994...

Art. 4

- Profilo dinamico funzionale: viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola,

Art. 5

- Piano educativo individualizzato: Comma 2

-Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola.

CORRESPONSABILITA': è necessario lavorare in tre direzioni (secondo le Linee guida):

1. il clima della classe: garantire insieme un ambiente di apprendimento collaborativo e produttivo, non competitivo
2. le strategie didattiche e gli strumenti: metodologie cooperative e di gruppo, diversi mediatori, utilizzo nuove tecnologie
3. l'apprendimento-insegnamento: costruzione attiva della conoscenza

Le ultime norme poi vanno nella direzione di  
una presa in carico collegiale dei BES...

# Ricapitolando .....

## Docenti specializzati devono:

- individuare gli specifici bisogni dei soggetti in difficoltà e supportare i colleghi nella programmazione
- facilitare i rapporti tra operatori dentro e fuori la scuola

## Docenti curricolari devono:

- mediare, con l'aiuto del collega di sostegno, i contenuti disciplinari rispetto alle esigenze del singolo alunno con disabilità
- progettare esperienze educative per l'intera classe che integrino il più possibile l'alunno disabile

## E insieme: si deve:

- progettare l'utilizzo di tutte le risorse disponibili con flessibilità e attenzione ai bisogni dei singoli e del gruppo
- garantire un ambiente di apprendimento collaborativo e produttivo, non competitivo

## **...inoltre le Linee Guida 2009 al parag. 1.1 dicono**

“...Al Dirigente scolastico è richiesto di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola (docenti, collaboratori, assistenti) anche tramite corsi di aggiornamento congiunti di cui all’art. 14 comma 7 Legge 104/92, al fine di sensibilizzare, informare e garantire a tutte le componenti il conseguimento di competenze e indispensabili “strumenti” operativo- concettuali (per intervenire sul contesto e modificarlo).”

La successiva normativa sui BES richiama l’opportunità della formazione per tutti i docenti su varie tematiche relative alle specificità e agli strumenti di mediazione didattica.

# L'assistente ad personam, l'operatore per l'integrazione, l'educatore.

- Questa figura:
- è prevista da varie norme (DPR 616/77, DPR 347/83, Legge 104/92), benché non ne venga definito il profilo professionale;
- è fornita gratuitamente dagli Enti locali, Comuni e Province, dietro richiesta delle scuole sulla base della certificazione degli operatori sanitari
- in specifico la Provincia fornisce assistenza per gli alunni non vedenti e non udenti per tutti gli ordini di scuola (ma le cose stanno cambiando)
- viene definita in vari modi: assistente per l'autonomia, assistente per la comunicazione (figura specifica per gli alunni sordi), operatore per l'integrazione, assistente ad personam, operatore per l'inclusione

Si tratta di una risorsa molto importante  
spesso l'alunno con disabilità  
passa il maggior numero di ore con questa persona

i cui compiti sono:

- quelli definiti dall'Ente locale e sono comunque finalizzati alla realizzazione del PEI
- sono stabiliti in accordo con i docenti, questa figura infatti lavora soprattutto per favorire l'autonomia personale e per la socializzazione dell'alunno
- va coinvolto nella progettazione e valorizzato nelle sue competenze e specificità

# Il Comune di Brescia ha redatto un mansionario.

All'interno si definisce la figura professionale e i suoi compiti.

Un esempio si può avere dall'estrapolazione di alcuni punti:

- nell'ambito della realizzazione dei PEI, l'operatore accompagna l'alunno con disabilità, nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate
- l'operatore partecipa, se richiesto, a sostegno delle necessità degli alunni con disabilità, ai viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola
- collabora, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico.
- partecipa, se richiesto, alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi Collegiali

Partecipa alla stesura del PEI contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica. .

# Il collaboratore scolastico

(dalle Linee guida del 2009)

Nella scuola italiana ha sempre avuto una forte valenza positiva.

Collabora alla costruzione di un ambiente educativo accogliente e stimolante per la maturazione delle autonomie personali e della comunicazione.

E' opportuno che sia coinvolto nella progettazione generale per il ruolo prezioso che può svolgere in vari contesti scolastici.

Il suo profilo professionale secondo l'art. 47 del CCLN del 2006-2009 prevede anche le funzioni assistenziali di base per gli alunni con disabilità, per svolgerle riceve un incarico formale e un compenso accessorio;

va coinvolto nel GLHO, per il ruolo delicato cui è chiamato.

# L'inclusione degli alunni con disabilità è un processo complesso, in cui interagiscono numerose figure e le istituzioni

Chi agisce direttamente

Chi lavora in seconda  
linea

Nella scuola

alunno/a con disabilità  
compagni  
docenti  
assistente  
collaboratore scolastico

dirigente scolastico  
GLH d'istituto  
commissioni  
collegio docenti  
consiglio d'istituto

Fuori la scuola

genitori  
ATS/ASST  
Personale del Comune  
volontariato

Altre scuole  
GLIP, GLIR, GLH e CTRH  
USR e MIUR  
Enti locali  
Associazioni



# I genitori

(DPR 24/2/1994, Atto di indirizzo applicativo della Legge 104/92)

Il loro ruolo è fondamentale e primario nello sviluppo del **progetto di vita del figlio**.

Devono essere interpellati ed esprimere il loro accordo sia per **la segnalazione che per la certificazione**, oltre che per la scelta tra PEI differenziato o semplificato nella scuola secondaria di II grado.

Devono essere coinvolti nella elaborazione del PEI: “ Il PDF e il PEI sono redatti congiuntamente dall’unità multidisciplinare USL, dai docenti curricolari e di sostegno della scuola, con la collaborazione dei genitori dell’alunno

# IN CHE MODO PUO' AVVINIRE IL COINVOLGIMENTO?

1. Se la famiglia è vissuta come utente
  - la scuola pone se stessa come centro dell'intervento
2. Se la famiglia è cliente
  - la famiglia è il centro dell'intervento
3. Se a famiglia è partner
  - è l'alunno ad essere al centro dell'intervento

quindi il genitore è percepito

“come il più competente esperto di suo figlio”

e può condividere con la scuola le ipotesi progettuali,  
nel rispetto dei reciproci ruoli,

perché ci sia continuità tra educazione formale e informale .

Nel momento in cui si effettuano: assemblee di classe e dei rappresentanti o attraverso gli altri momenti di condivisione con la scuola

i genitori degli alunni con disabilità possono essere una risorsa per la comunità scolastica per questo è opportuno coinvolgerli non tanto e non solo nel progetto individuale,

quanto in quello di classe o di scuola, poiché come tutti i genitori partecipano alla vita del plesso fatta gestione dei momenti prettamente scolastici quanto di momenti legati all'extra-scuola.

# Gli operatori di ASST

(DPR 24 febbraio 1994, Atto di indirizzo applicativo della Legge 104/92)

Il PDF e il PEI sono redatti "...congiuntamente dall'unità multidisciplinare ASL, dai docenti curricolari e di sostegno della scuola, con la collaborazione dei genitori dell'alunno".

L'unità multidisciplinare USL (poi ASL ora ASST) è composta da: medico specialista

della patologia, neuropsichiatra infantile, terapeuta della riabilitazione, operatori sociali.

Prima di questa fase l'ATS ha provveduto a effettuare l'accertamento (Collegio, DPCM 185/2006) e a stendere la diagnosi funzionale.

Le famiglie possono scegliere di avvalersi di operatori sanitari di libera scelta; il loro apporto può essere prezioso per il progetto scolastico, nel rispetto dei reciproci ruoli

Gli Accordi di programma regionali e provinciali regolano di solito il rapporto con la componente sanitaria; vi sono però molte disparità tra i vari territori (sia a livello nazionale che regionale). Una buona collaborazione è una risorsa potente, ma i tagli a cui è sottoposto ormai ovunque il sistema sanitario rendono problematica la gestione

quali le competenze  
dell'ASST

quali le competenze della  
scuola

definire le modalità di  
funzionamento del soggetto  
nelle varie aree e indicare  
le potenzialità di sviluppo

sulla base di quanto indicato  
dall'ASL e di quanto osservato  
nella scuola, definire  
l'intervento Educativo e  
didattico

# Il volontariato

Il territorio della Lombardia è molto ricco di queste realtà che spesso hanno un ruolo non indifferente nella gestione dei processi di integrazione nell'extrascuola e nella creazione di un clima culturale accogliente.

Inoltre le Associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie svolgono un ruolo essenziale di supporto (es. AnFFAs, ENS, UIC, FISH, LEDHA ecc.); il loro apporto ad un buon progetto di integrazione e di inclusione si può sviluppare in molti modi diversi, documentati spesso nei diversi siti di riferimento.

# L'inclusione degli alunni con disabilità è un processo complesso, in cui interagiscono numerose figure e le istituzioni

Chi agisce direttamente

Chi lavora in seconda  
linea

Nella scuola

alunno/a con disabilità  
compagni  
docenti  
assistente  
collaboratore scolastico

dirigente scolastico  
GLH d'istituto  
commissioni  
collegio docenti  
consiglio d'istituto

Fuori la scuola

genitori  
ATS/ASST  
Personale del Comune  
volontariato

Altre scuole  
GLIP, GLIR, GLH e CTRH  
USR e MIUR  
Enti locali  
Associazioni

# Il dirigente scolastico 1

Da Le Linee guida del 2009 (Terza parte, 1)

il Dirigente scolastico è il garante dell'offerta formativa per tutti gli alunni; in tal senso "...la presenza di alunni disabili non è un incidente di percorso, un'emergenza da presidiare, ma un evento che richiede una riorganizzazione del sistema già individuata in via previsionale e che rappresenta un'occasione di crescita per tutti".

A questa figura è attribuito un ruolo centrale per i processi d'integrazione in relazione ai seguenti punti:

- leadership educativa e cultura dell'integrazione
- la programmazione
- la flessibilità
- il progetto di vita



# Il dirigente scolastico 2

Normativamente è sua diretta responsabilità:

- insediare e presiedere il GLH d'Istituto
- formare le classi
- definire l'utilizzo dei docenti di sostegno (attenzione all'utilizzo improprio)

In generale, è suo compito indirizzare, promuovere e incentivare azioni per il miglioramento dei processi di integrazione e inclusione, rendere operative le decisioni del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto, garantire le condizioni per un corretto rapporto con le famiglie e con il territorio, intraprendere le iniziative necessarie per rimuovere le barriere architettoniche.

Può individuare una "Figura strumentale" di riferimento

# GLH d'Istituto

- Il Gruppo di Lavoro Handicap, GLH, è previsto obbligatoriamente dalla Legge 104/92, art. 15, comma 2
- è composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti; può essere integrato con altre figure (es. collaboratori scolastici)
- ha il compito di "...collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo" (Legge 104/92 cit.); può articolare il suo intervento in relazione alla situazione.

Ad esempio:

formulazione di intese e collaborazioni con enti istituzionali e non,  
raccolta dati relativi all'integrazione nella scuola,  
rilevazione dei bisogni formativi,  
promozione e/o valutazione di progetti d'istituto sull'integrazione ecc.

- per ogni alunno con disabilità opera il GLHO (operativo)

# Altre figure / organismi

Il Collegio dei Docenti può deliberare la creazione di altre figure o organismi per la realizzazione di una buona integrazione:

- Gruppo o dipartimento degli insegnanti di sostegno

E' formato da tutti i docenti di sostegno dell'istituto, può condividere principi, modalità e strumenti per la stesura dei documenti previsti, può curare il passaggio di consegne fra docenti

- Funzione strumentale per l'integrazione

collabora con il dirigente scolastico e può avere un compito di raccordo tra le varie componenti che si occupano dell'integrazione all'interno della scuola

- Commissioni di studio e/o lavoro...

# Il Consiglio di classe/sezione/interclasse:

con la presenza dei rappresentanti dei genitori,  
fa proposte al Collegio e verifica l'andamento complessivo dell'attività  
didattica;

i soli insegnanti si occupano del coordinamento didattico e dei  
rapporti interdisciplinari.

è il primo "gradino" della partecipazione dei genitori alla gestione  
della scuola e

può avere un forte ruolo sia propulsivo che "repulsivo" nei confronti  
dell'inclusione.

# Il collegio dei docenti

(D.P.R. 275/99, Regolamento dell'autonomia)

ha potere deliberante per tutto quello che riguarda il funzionamento didattico dell'Istituto; elabora il Piano dell'Offerta Formativa POF,

sulla base di indirizzi generali e di scelte gestionali del Consiglio di Istituto, sentite le proposte e i pareri dei genitori e

il suo ruolo nella creazione di una scuola includente è fondamentale

# Il consiglio di istituto

Indica al Collegio Docenti scelte generali di gestione e di amministrazione, adotta formalmente il POF elaborato dal Collegio Docenti.

Ha un ruolo decisionale nella gestione dei fondi.

L'inclusione degli alunni con disabilità  
è un processo complesso,  
interagiscono numerose figure e le istituzioni

Chi agisce direttamente

Chi lavora in seconda  
linea

Nella scuola

alunno/a con disabilità  
compagni  
docenti  
assistente  
collaboratore scolastico

dirigente scolastico  
GLH d'istituto  
commissioni  
collegio docenti  
consiglio d'istituto

Fuori la scuola

genitori  
ATS -ASST  
Personale del Comune  
volontariato

Altre scuole  
GLIP, GLIR, GLH e CTRH  
USR e MIUR  
Enti locali  
Associazioni

# Le scuole

Fondamentale curare il passaggio da un grado di scuola all'altro dell'alunno con disabilità (si tratta di una fase molto delicata, da programmare e gestire con attenzione).

La normativa prevede:

- secondo la Legge 104/92, art. 14 “...forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore...”
- secondo la C.M.339/92:
  - coordinamento dei curricoli,
  - conoscenza del percorso formativo dell'alunno,
  - fascicolo personale dell'allievo (qualche tempo fa “portfolio”)
  - continuità orizzontale.



- e ancora dalla C.M. 1/88, DPR 275/99, ripreso anche dalle Linee guida del 2009, ... il “**prestito professionale**”, cioè l’accompagnamento dell’allievo disabile da parte dell’insegnante di sostegno del ciclo precedente per un periodo da concordare tra le due scuole

Sappiamo che ogni studente è individuo, in alcuni casi tutto questo può non bastare, occorre un progetto ad hoc che preveda l’utilizzo integrato di tutte le risorse possibili. Le Linee guida del 2009 prevedono infatti:

- l’attivazione di **reti di scuole** per meglio utilizzare i fondi,
- **condividere procedure standardizzate, risorse umane e strumentali,**
- **promuovere la documentazione e la formazione,**
- **curare il raccordo interistituzionale nei Piani di zona.**

# II GLIP

- Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l'integrazione scolastica, GLIP, è previsto dalla Legge 104/92, art. 15
- E' costituito presso ogni UST, i suoi membri sono: un ispettore tecnico, un esperto della scuola, due degli enti locali, due delle ASL/AO, tre delle associazioni
- Ha compiti di: consulenza e proposte al Dirigente dell'UST, consulenza alle scuole, collaborazione con enti locali e ASL/AO per la buona riuscita dei processi di integrazione

# L'Accordo di Programma

- E' uno strumento per coordinare le azioni dei diversi soggetti istituzionali che si occupano dell'integrazione dei disabili (Enti locali, ASL e AO, scuola)
- E' previsto dalla Legge 104/92, art. 13 e normato dal D.I. del 9/7/1992; può avere un ambito regionale, provinciale, comunale
- Non è una semplice intesa, ma un contratto di diritto pubblico: gli accordi presi vanno realizzati
- Non è presente in tutte le realtà, ci possono essere forme più blande di accordo, quali i protocolli d'intesa

# Altri organismi

- il MIUR ha funzioni evidenti di indirizzo a livello nazionale e di macrogestione delle risorse
- Enti locali: oltre al Comune, già visto, ha un ruolo importante anche la Provincia, soprattutto per la scuola secondaria di II grado (manutenzione degli edifici, barriere architettoniche) e i trasporti, mentre gli assistenti educatori sono comunque a carico dei Comuni.
- la concertazione tra tutti questi Enti avviene (o dovrebbe avvenire) nei Piani di zona, organismi di gestione territoriali

# Altri organismi

La normativa sui BES ha modificato alcuni di questi organismi, nella direzione di estendere a tutti gli alunni in difficoltà quanto previsto per gli alunni con disabilità o con DSA.

Il GLH di Istituto è divenuto GLI, Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, con un compito, impegnativo, di coordinamento complessivo della tematica dei BES e di proposta al Collegio dei Docenti di un Piano annuale per l'inclusività; ci si può avvalere di esperti esterni.

A livello territoriale, assumono ruolo centrale i CTS, Centri territoriali di supporto, istituiti con il progetto MIUR "Nuove tecnologie e disabilità", sono almeno uno per provincia e sono punti di riferimento per tutte le altre istituzioni ed organismi. Svolgono un ruolo di coordinamento anche nei confronti degli attuali CTRH o strutture simili, che diventano CTI, Centri Territoriali per l'inclusione.

# Altri organismi di recente riformati

- GLH
- CTInclusione
- GLIR
- USR

SI RIMANDA AI LINK SUL SITO:

[www.ctrhbrescia.it](http://www.ctrhbrescia.it)

La scuola italiana ha tutte le carte in regola per essere un'ottima scuola, possiede un sistema educativo ben strutturato.

Noi tutti operiamo a stretto contatto con alunni/studenti che si muovono in una realtà ricca e complessa e, quando siamo in classe dobbiamo tenere sempre presente che:

le interconnessioni all'interno di un contesto di vita del bambino e fra contesti influiscono sul suo sviluppo quanto le strutture e i soggetti che in esse agiscono.

non solo il bambino è influenzato dalle relazioni interne al sistema, ma a sua volta influenza il sistema e provoca delle modificazioni nei diversi soggetti che interagiscono con lui

ci vuole coerenza tra i messaggi educativi all'interno dell'ecosistema educativo, diversamente si corre il rischio che:



La scuola abbia il suo progetto educativo,

l'ASL abbia il suo progetto riabilitativo,

la famiglia abbia il suo progetto di vita,

il volontario abbia il suo progetto di coinvolgimento,

l'associazione abbia il suo progetto di supporto....

... ma ...

che ne è del nostro alunno/studente?